COMUNE DI MERI'

ORDINANZA N.08 DEL 01/03/2019 DEL REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

OGGETTO:Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana: divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico in occasione della manifestazione " Carnevale Meriese " del 04 marzo 2019.-

IL SINDACO

….omissis….

O R D I N A

Nella giornata del 04 marzo 2019 su tutto il territorio Comunale :

1- **il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni come da normativa vigente;**
2- **il divieto a chiunque,nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze,di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande;**
3- **il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e/o in lattine,anche ove dispensate da distributori automatici;**
4- **il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengono all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali,legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;**
5- **il divieto per i gestori pubblici esercizi(bar,paninerie,Kebab,ecc.) titolari di concessione di suolo pubblico della non somministrazione di bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti durante la consumazione dei pasti e delle bevande;**
6- **i divieti di cui sopra non operano per le bevande somministrate in bottiglie di plastica <u>se consegnate senza tappo</u>.**

AVVISA

che,fatte salve le responsabilità civili e penali,chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza,se non già sanzionate da specifica normativa,è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €150,00 ad €500,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopra indicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di €100,00 nel caso della prima violazione, €200,00 nel caso della seconda violazione, €300,00 dalla 3° violazione,oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro,finalizzato nella confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art.13 della Legge nr.689/1981.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio,ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,entro sessanta giorni dalla pubblicazione,o in ulteriore alternativa entro centoventi giorni dalla pubblicazione,ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Ai sensi dell'art.18,della Legge nr.689/81,il Sindaco è l'Autorità Competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi,secondo la procedura prevista dalla Legge,avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga notificata a tutti i titolari di pubblici esercizi o addetti al commercio in forma ambulante (paninerie ecc.),che hanno **l'obbligo dell'affissione all'interno del proprio esercizio o attività in modo ben visibile**, nonché alle organizzazione di categoria(confcommercio,confesercenti,etc.) – sia trasmessa mediante PEC alla:

- PREFETTURA di MESSINA
- QUESTURA di MESSINA
- POLIZIA LOCALE
- CARABINIERI di MERI'